



Sent. N. 192/2014
Del 17/6/2014
Del 17/6/2014
P. n. 1502/2013
Ord. N. 1613/2014

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SEZIONE LAVORO

in funzione di giudice monocratico del lavoro in persona della dott.
MARIA RITA SERRI ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente:

SENTENZA

Nella causa di previdenza e assistenza iscritta al
n.1502 del Ruolo Generale dell'anno 2013 promossa con ricorso
da:

T. [REDACTED] S. [REDACTED]

elettivamente domiciliato a Reggio Emilia, v. [REDACTED]
n.12 presso e nello studio dell'avv. [REDACTED] che lo
rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
introduttivo

RICORRENTE

Contro

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

In persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente
domiciliato a Reggio Emilia, via della Previdenza Sociale n.6
presso l'avv. [REDACTED] rappresenta e difende come da
procura generale alle liti a ministero notaio [REDACTED]
[REDACTED]

GIURET

RESISTENTE

EQUITALIA CENTRO SPA

RESISTENTE CONTUMCE

In punto a : opposizione avviso di addebito

CONCLUSIONI:

Il procuratore di parte ricorrente ha così concluso:

Come da verbale d'udienza del 17 giugno 2014

Il procuratore dell'Inps ha così concluso:

Come da verbale d'udienza del 17 giugno 2014

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 24 dicembre 2013 regolarmente notificato conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Reggio Emilia in funzione di giudice del lavoro, l'INPS ed Equitalia Centro spa per proporre opposizione avverso l'avviso di addebito n. 395/2013/00013807/45

Concludeva chiedendo che venisse annullato l'avviso di addebito opposto dichiarando prescritte le pretese dell'Inps.

Esponava dettagliatamente le proprie ragioni.

Si costituiva con memoria depositata in data 29 gennaio 2014 l'Inps chiedendo il rigetto dell'opposizione per motivi che esponeva dettagliatamente.

Equitalia Centro spa nonostante la regolarità della notifica rimaneva contumace.

La causa istruita documentalmente veniva discussa e decisa ex art. 429 c.p.c. dando lettura della sentenza all'udienza odierna.

SECRET



L'eccezione proposta da parte resistente di inammissibilità del ricorso ex art. 152 disp. att. c.p.c. è infondata.

La domanda di parte ricorrente ha, infatti, ad oggetto l'annullamento dell'avviso di addebito "portante intimazione al pagamento della somma di euro 6.159,47"

E', pertanto, ovvio che, anche ove si voglia far rientrare l'opposizione all'avviso di addebito nella disciplina di cui all'art. 152 disp.att. c.p.c. , la dichiarazione di valore risulta dall'atto in quanto evidentemente coincide con la somma portata dall'avviso di addebito.

Né si può ritenere che nel caso di specie sia necessaria una separata dichiarazione formale dal momento che, comunque, il valore viene indicato in atti e la ratio dell'art. 152 disp .att. c.p.c. è quello di permettere al giudice una corretta quantificazione delle spese evitando che superino il valore della prestazione dedotta in giudizio. Tanto premesso occorre esaminare l'eccezione di prescrizione proposta da parte ricorrente che costituisce l'unico motivo di opposizione.

A questo proposito si osserva che parte resistente ha eccepito che la prescrizione si sarebbe interrotta in forza dell'avviso di accertamento notificato dall'Agenzia delle Entrate nel 2012, ma non ha provveduto a produrlo.

Orbene considerato che parte ricorrente non ha riconosciuto di aver ricevuto detto documento ed, anzi, nelle note difensive lo ha espressamente contestato, già per questo assorbente motivo si deve

ritenere non provata l'interruzione dedotta da parte resistente.

Si osserva, peraltro, che anche diversamente opinando e ritenendo provato che l'Agenzia delle Entrate abbia notificato a parte resistente accertamento unificato in data 26/11/2012 come indicato nell'avviso di addebito non si può ritenere che sia stata interrotta la prescrizione da tale atto.

A questo proposito si osserva, infatti, che in linea generale la prescrizione relativa alla contribuzione previdenziale non può essere efficacemente interrotta da soggetti diversi dall'ente previdenziale titolare del credito (Cass., 31 luglio 2009, n. 17849).

Questo principio deve, però, essere coordinato con il disposto dell'art. 32 bis del D.L. n. 185/2008 inserito dalla legge di conversione n. 2/2009 ed abrogato dall'art. 7 co 2 lett.t) n. del d.l. n. 70/2011.

Tale norma così disponeva: "1. L'iscrizione a ruolo delle somme determinate ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, che risultano dovute a titolo di contributi e premi, nonché di interessi e di sanzioni per ritardato o omesso versamento e' effettuata direttamente dall'Agenzia delle entrate, fatte salve le vigenti disposizioni in materia di contenzioso.

2. La società di riscossione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni, provvede a riversare le somme riscosse agli enti previdenziali creditori ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e

GIURE.IT

successive modificazioni.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano con riferimento ai contributi e premi dovuti in base alle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2006 e successivi.”

Ne consegue, quindi, che in forza del potere di rappresentanza ex lege conferito all’Agenzia delle Entrate per la riscossione dei contributi derivanti dall’accertamento dei maggiori redditi non dichiarati dall’assicurato deve ritenersi che l’ avviso di accertamento dell’Agenzia delle Entrate possa essere idoneo ad interrompere la prescrizione per i contributi per i quali la legge prevede che l’iscrizione a ruolo venga effettuata direttamente dall’Agenzia delle Entrate.

Tuttavia nel caso di specie l’avviso di accertamento è stato asseritamente notificato in data 26/11/2012 e quindi dopo l’abrogazione dell’art. 32 bis del D.L. n. 185/2008 da parte dell’art. 7 co 2 lett.t) del d.l. n. 70/2011.

Tale norma per la parte che interessa così dispone “t) al fine di semplificare ed uniformare le procedure di iscrizione a ruolo delle somme a qualunque titolo dovute all’Istituto nazionale della Previdenza sociale, compresi i contributi ed i premi previdenziali ed assistenziali di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, assicurando in tal modo l’unitarietà nella gestione operativa della riscossione coattiva di tutte le somme dovute all’Istituto, sono introdotte le seguenti disposizioni:

SECRET

1) l'articolo 32-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e' abrogato;

2) le disposizioni di cui all'articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relative al recupero, tramite avviso di addebito con valore di titolo esecutivo emesso dagli uffici dell'INPS, delle somme a qualunque titolo dovute all'Istituto, si riferiscono anche ai contributi e premi previdenziali ed assistenziali risultanti da liquidazione, controllo e accertamento effettuati dall'Agenzia delle entrate in base alle dichiarazioni dei redditi, fatto salvo quanto disposto dal numero 3) della presente lettera;

3) resta ferma la competenza dell'Agenzia delle entrate relativamente all'iscrizione a ruolo dei contributi e dei premi previdenziali ed assistenziali di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, nonche' di interessi e di sanzioni per ritardato o omesso versamento che risultano dovuti:

3.1) per gli anni d'imposta 2007 e 2008 in base agli esiti dei controlli automatici e formali di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462;

3.2) per gli anni d'imposta 2006 e successivi in base agli accertamenti notificati entro il 31 dicembre 2009"

Ne consegue, quindi, che al momento della notifica, dal momento che non vi è prova che si trattasse di accertamento automatico e formale ed anzi dalla documentazione prodotta pare evincersi il contrario (cfr. doc. n.3 di parte resistente) l'Agenzia delle Entrate

non aveva più la legittimazione di cui all'art. 32 bis del d.l. n. 185/2008 e, quindi, la notifica dell'accertamento unificato non era idonea a interrompere la prescrizione.

Ne consegue, quindi, che non risultando notificati atti di interruzione della prescrizione anteriormente alla notifica dell'avviso di addebito notificato in data 22 novembre 2013 e trattandosi di contributi relativi all'anno 2007 il credito contributivo deve considerarsi prescritto e quindi deve essere annullato l'avviso di addebito.

Né in mancanza di precise deduzioni e prove può ritenersi applicabile nel caso di specie l'art. 2941 co 8 c.c.


Si ritiene che stante la controvertibilità e complessità giuridica della fattispecie debbano essere integralmente compensate le spese giudiziali tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale di Reggio Emilia, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione respinta, definitivamente pronunciando nella causa n.1502/2013 così provvede :

- 1) Accoglie l'opposizione e per l'effetto annulla l'avviso di addebito n. 395 2013 00013807 45
- 2) Compensa le spese giudiziali tra le parti.

Reggio Emilia, 17 giugno 2014



Il Giudice

Dott. Maria Rita Serri